

Cass., civ. sez. I, del 18 maggio 2015, n. 10085

22.1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2702 e 2704 c.c. nonché vizio di motivazione. Riproduce nel corpo del motivo i documenti prodotti nel giudizio di merito e lamenta che erroneamente la corte di merito abbia escluso che la nomina di curatore allo scomparso S. in data anteriore alla dichiarazione di fallimento della società opposta fosse idonea a provarne la data certa (della transazione) anteriore al fallimento.

Deduce che (la data certa della transazione si poteva anche dedurre) dalle rinunce agli atti del giudizio di opposizione ad altro decreto ingiuntivo attuative di quella transazione erano munite di data certa.

La censura è infondata.

Per l'art. 2704 c.c. la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.

L'indagine se un fatto o un atto possa assumersi come equipollente a quello della registrazione della scrittura, cioè se sia tale da offrire ugualmente certezza della anteriorità della formazione del documento ai sensi dell'art 2704 cod. civ., implica un apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, se sia sorretto da motivazione adeguata è immune da vizi logici e giuridici (giurisprudenza consolidata).

Nella concreta fattispecie la corte di merito ha correttamente ritenuto che la scomparsa non implica in alcun modo, neppure in via di presunzione semplice la morte, ma è un istituto a tutela di persone di cui non si ha notizia, e non comporta alcuna successione. Talché la censura è inammissibile nella parte in cui pretende di sostituire tale apprezzamento di merito con la diversa soluzione prospettata dal ricorrente mentre è infondata nella parte in cui denuncia violazione di norme di diritto perché l'art. 2704 c.c. (come l'art. 2702) è stato correttamente applicato.

2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2702, 2704 e 2697 c.c. nonché vizio di motivazione. Riproduce copia di atti prodotti in giudizio e lamenta che non sia stata attribuita data certa alla transazione stipulata con lo S. desumendola dalla data certa attribuibile alla transazione stipulata da quest'ultimo con Q.

Il motivo è infondato.

Il quesito di diritto - si sostiene - sarebbe identico a quello del primo motivo; perciò stesso è assorbito o comunque deve avere identica risposta. La pretesa contraddizione della motivazione è di ardua identificazione e, in ogni caso, il giudice di merito ha accertato che la

certezza della data della transazione Q non può desumersi dalla rinuncia all'opposizione in quel giudizio, per mancanza di un preciso riferimento al contenuto di quella transazione, e che i rapporti garantiti dal Q e dal C erano diversi, e soprattutto diverse erano le domande di Elg.

In ciò non v'è alcuna contraddizione mentre il motivo è inammissibile là dove veicola censure in fatto non deducibili in sede di legittimità e che presuppongono una diversa lettura degli atti e dei documenti prodotti.